Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 12 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle M.T.M. « 9908 » e M.T.P. « 9713 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale della Marina - anno 1952, dispensa 18ª (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1952), dal quale risulta che la M.T.M. « 9908 » e la M.T.P. « 9713 », sono state iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale delle unità e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla loro rimessa in efficienza, come dai verbali n. 5837 e n. 5847 rispettivamente in data 8 novembre 1976 e 6 dicembre 1976, del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M.T.M. « 9908 » e la M.T.P. « 9713 », di cui alle premesse, vengono radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1977
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 346

(2426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dell'incrociatore « Garibaldi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1615 in data 22 settembre 1934, pubblicato nel Giornale ufficiale - anno 1934, dispensa 38ª, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5845 in data 6 dicembre 1976 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

L'incrociatore « Garibaldi », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 16 novembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1977
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 345

(2428)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che il 19 agosto 1976 hanno colpito i comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che l'alluvione che il 19 agosto 1976 ha colpito i comuni di Cattolica e di San Giovanni in Marignano della provincia di Forlì, è stata di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'alluvione che il 19 agosto 1976 ha colpito i seguenti comuni della provincia di Forlì: Cattolica e San Giovanni in Marignano.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1977
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 233

(2565)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cinigiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico di Porrona e zona circostante nel comune di Cinigiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Cinigiano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'area predetta ha notevole interesse pubblico perchè interessa l'antico nobilissimo complesso di Porrona, costituente un piccolo, ma notevole centro storico, e la zona collinare; in tale insediamento si rileva in particolare la rigogliosa vegetazione che circonda le antiche strutture dell'abitato, in contrapposizione alle nude, tormentate pendici collinari che determinano soggetti di altissimo valore paesistico meritevoli di tutela;

Decreta:

Il centro storico di Porrona e zona circostante siti nel territorio del comune di Cinigiano (Grosseto) hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4 e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è determinata nel modo seguente: a partire dal punto intersezione strada Porrona-Cinigiano-torrente Trisolla, risale lungo il corso di detto torrente, fino ad incontrare la strada mulattiera che congiunge il podere Banditella con il podere Vigne Vecchie, segue tale strada verso nord fino allo incrocio con la strada carreggiabile (Porrona-podere Vigne Nuove). Di tale incrocio si prosegue su questa ultima strada verso nord-ovest fino ad incontrare e seguire verso nord la strada provinciale Porrona-Piano di Carmoncino, fino alla quota 228 al bivio con la strada carreggiabile per il podere la Volpe. Da tale bivio prosegue in linea retta fino ad incontrare il podere Poggio dei Peri a quota 243 sulla strada carreggiabile Porrona-podere S. Gabriele. Prosegue verso ovest per detta strada fino ad incontrare il podere S. Gabriele a quota 216. Di qui prosegue in linea retta fino ad incontrare il torrente Trisolla a quota 149 nel punto di confluenza con un suo affluente. Da tale punto risale il torrente Trisolla fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena curerà che il comune di Cinigiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 7 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentosettantacinque (1975), il giorno quindici (15) del mese di aprile, a seguito di regolare convocazione, si è riunita nella sala della giunta dell'amministrazione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, alle ore 9,30, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CINIGIANO: proposta di vincolo del centro storico di Porrona e zona circostante.

Su invito del presidente, il soprintendente illustra ai membri della commissione le caratteristiche paesistiche ed ambientali del vincolo del centro storico di Porrona e della zona circostante. La commissione, all'unanimità, dopo breve discussione, propone la apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

Cinigiano e Porrona-delimitazione:

a partire dal punto intersezione strada Porrona-Cinigiano-torrente Trisolla, risale lungo il corso di detto torrente, fino ad incontrare la strada mulattiera che congiunge il podere Banditella con il podere Vigne Vecchie, segue tale strada verso nord fino all'incrocio con la strada carreggiabile (Porrona-podere Vigne Nuove). Da tale incrocio si prosegue su quest'ultima strada verso nord-ovest fino ad incontrare e seguire verso nord la strada provinciale Porrona-Piano di Carmoncino, fino alla quota 228 al bivio con la strada carreggiabile per il podere la Volpe. Da tale bivio prosegue in linea retta fino ad incontrare il podere Poggio dei Peri a quota 243 sulla strada carreggiabile Porrona-podere S. Gabriele. Prosegue verso ovest per detta strada fino ad incontrare il podere S. Gabriele a quota 216. Di qui prosegue in linea retta fino ad incontrare il torrente Trisolla a quota 149 nel punto di confluenza con un suo affluente. Da tale punto risale il torrente Trisolla fino al ricongiungimento con il primo caposaldo in riferimento.

(*Omissis*).

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei partecipanti all'Istituto in data 20 ottobre 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1977;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, secondo il testo allegato, composto di 28 articoli, che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

NUOVO TESTO DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, subentrato all'Istituto di credito fondiario della Cassa di Risparmio della città di Verona, autorizzato con regio decreto 15 aprile 1900, n. 115, ed eretto in ente morale in virtù del regio decreto 30 novembre 1919, n. 2443, è costituito con la partecipazione delle Casse di risparmio di Gorizia, dell'Istria, della Marca Trivigiana, di Padova e Rovigo, della provincia di Bolzano, di Trento e Rovereto, di Trieste, di Udine e Pordenone, di Venezia, di Verona, Vicenza e Belluno e dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

E' soggetto a vigilanza in conformità alle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Verona e durata fino al 31 dicembre 1999.

Esso ha lo scopo di esercitare, ai sensi delle vigenti leggi:

a) il credito fondiario nelle province trivenete e nella provincia di Mantova;

b) il credito agrario di miglioramento nelle province trivenete a mezzo di una sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento;

c) il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nelle province trivenete e nella provincia di Mantova a mezzo di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, a norma delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, istitutiva della sezione e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Istituto potrà compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge costituendo, se del caso, apposite sezioni autonome.

Titolo II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art 4.

I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano complessivamente a L. 12.000.000.000 e sono assegnati:

per L. 3.500.000.000 all'esercizio del credito fondiario;

per L. 1.500.000.000 alla sezione di credito agrario di miglioramento;

per L. 7.000.000.000 alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Detti fondi sono conferiti dagli istituti partecipanti nelle seguenti quote:

Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno	51 /100
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	26 /100
Cassa di risparmio di Venezia	11 /100
Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie	1,750/100
Cassa di risparmio della Marca Trivigiana	6 /100
Cassa di risparmio di Trieste	1 /100
Cassa di risparmio di Udine e Pordenone	1 /100
Cassa di risparmio della provincia di Bolzano	1 /100
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	1 /100
Cassa di risparmio di Gorizia	0,125/100
Cassa di risparmio dell'Istria	0,125/100

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'Istituto a somma inferiore a L. 1.750.000.000 per l'esercizio del credito fondiario, a L. 750.000.000 per la sezione di credito agrario di miglioramento, a L. 3.500.000.000 per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ancorchè l'importo dei titoli in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dalle norme vigenti.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea dei partecipanti deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante è tenuto a concorrere allo aumento globale in misura proporzionale alla quota di conferimento in atto. Tuttavia l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

L'assemblea dei partecipanti potrà disporre, sempre che siano rispettate le disposizioni concernenti il limite di emissione dei titoli e dietro approvazione dell'organo di vigilanza, il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra gestione o sezione, nonchè il trasferimento ai fondi di garanzia di quella parte dei fondi di riserva che eccede il doppio dei fondi di garanzia.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

I fondi patrimoniali sono investiti ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7

Art. 5.

I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 26.

Titolo III
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato tecnico consultivo;
il direttore generale.

Capo I
Assemblea dei partecipanti

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.

Nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie: sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'assemblea e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito nella sua qualità di segretario.

Art. 8.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere il vice presidente dell'Istituto fra i membri del consiglio di amministrazione che siano presidenti di enti partecipanti, nonchè il sostituto del presidente per il caso di impedimento del vice presidente, pure scelto tra i presidenti degli enti partecipanti;

b) eleggere i membri del collegio sindacale di propria competenza;

c) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili;

d) deliberare sull'esercizio degli altri crediti speciali previsti all'ultimo comma dell'art. 2 e, se del caso, sulla costituzione di sezioni autonome per l'esercizio di detti crediti;

e) deliberare sulla partecipazione ad altri Istituti nei casi in cui la partecipazione stessa sia consentita dalle vigenti e future disposizioni in materia;

f) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sul loro trasferimento dall'una all'altra gestione o sezione e sul trasferimento di fondi di riserva ai fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto; sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;

g) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spetterebbero;

h) deliberare sulla forma di gestione degli uffici, sulla loro organizzazione e sull'organico del personale;

i) deliberare sulla istituzione di agenzie e di uffici di rappresentanza;

l) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso spese generali e di personale;

m) determinare, annualmente, l'importo massimo dei finanziamenti di competenza del consiglio di amministrazione;

n) deliberare sulle operazioni eccedenti per valore il limite di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta dello stesso;

o) determinare la misura dell'indennità di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza, spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione, nonché ogni altra indennità da corrispondere agli stessi per particolari incarichi di natura straordinaria svolti in attuazione di deliberazioni del consiglio di amministrazione, determinare la misura dell'emolumento da corrispondere ai sindaci;

p) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub *c*), *l*), *o*) e *p*).

Le assemblee straordinarie sono convocate su richiesta del consiglio di amministrazione quando questo lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.

Negli ultimi due casi l'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art 10.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 11.

Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione siano esse ordinarie o straordinarie occorre che vi siano rappresentati almeno i quattro quinti dei fondi di garanzia.

Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentata almeno la metà dei fondi di garanzia.

Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e le delibere sono prese a maggioranza delle quote presenti o rappresentate.

Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*) dell'art. 8 occorre il voto favorevole di tante quote pari almeno ai quattro quinti dei fondi di garanzia presenti o rappresentati.

Per l'istituzione di agenzie e uffici di rappresentanza in zona dove operi un ente partecipante, è necessaria la maggioranza di cui al comma precedente se l'ente interessato sia

consenziente, altrimenti saranno necessari la partecipazione all'assemblea di almeno quattro quinti dei fondi di garanzia ed il voto favorevole di quattro quinti delle quote presenti o rappresentate.

Assiste alle assemblee il direttore generale dell'Istituto, che fungerà da segretario.

Assistono di norma alle assemblee anche i direttori generali degli enti partecipanti.

Capo II
Consiglio di amministrazione

Art. 12.

L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da altri undici membri, e precisamente esso è composto da:

presidente, due vice presidenti ed un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, designato dalla stessa;

presidente ed un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato;

presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie;

quattro rappresentanti comuni delle altre casse partecipanti da queste nominati per un triennio fra i loro presidenti nella seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto.

Il membro del consiglio di amministrazione decaduto per non avere più la corrispondente carica presso l'ente partecipante deve essere da quest'ultimo sostituito con altro proprio amministratore.

La stessa norma si applica nel caso di membro temporaneamente impedito.

Qualora il sostituendo sia il presidente, il vice presidente o il consigliere nominato dall'assemblea a sensi dell'art. 8, il sostituto potrà esercitare solo le funzioni di consigliere.

Art. 13.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del consiglio nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Al presidente o, per il periodo di effettiva sostituzione, a chi lo sostituisce spetta inoltre un'indennità di rappresentanza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea, la corresponsione di un'indennità per particolari incarichi di natura straordinaria svolti ai sensi dell'art. 8, lettera *o*). Ove tali incarichi vengano svolti fuori dai comuni di residenza, agli stessi compete il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a pie' di lista.

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto può convocare il consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno.

Egli deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri, o del collegio dei sindaci.

Il consiglio dovrà di norma essere convocato almeno una volta al mese nella sede sociale o altrove.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente e ai sindaci.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente almeno due giorni prima.

Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto ed assistono di norma i direttori generali degli enti i cui presidenti fan parte del consiglio.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e specificatamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sul rendiconto annuale di ciascuna gestione e sul progetto di bilancio e di assegnazione degli eventuali utili;

4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni;

5) sulla concessione di finanziamenti fino alla concorrenza dell'importo, comprensivo dei rischi in essere, annualmente stabilito dall'assemblea e sulle proposte di concessione di finanziamenti di competenza dell'assemblea stessa;

6) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione dei titoli e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato di detti titoli, ivi inclusa l'eventuale promozione tra gli enti partecipanti di consorzi titoli;

7) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

8) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore generale;

9) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulano dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dalle procedure esecutive o fallimentari, sull'autorizzazione a partecipare ai pubblici incanti, sulle transazioni; inoltre sulle conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia che comportino rinunce, anche parziali, alle ragioni dell'Istituto;

10) sulle competenze del comitato tecnico consultivo;

11) sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, a norma di legge;

12) sulla designazione dei consiglieri incaricati annualmente di consentire la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni di ipoteche e privilegi, nonché qualsiasi altro annotamento o formalità, allorquando al contratto non abbia fatto seguito alcuna erogazione di somma, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto, con esonero per i conservatori dei registri immobiliari e per i cancellieri da qualsiasi responsabilità; ed inoltre sui limiti di valore alla competenza degli stessi di accordare sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari riguardanti i finanziamenti il cui importo residuo non superi il limite stabilito dal consiglio di amministrazione;

13) sui compiti, attribuzioni, obblighi e responsabilità da assegnare agli enti partecipanti;

14) sulla assegnazione di elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza;

15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; però quelle previste ai numeri 1), 4), 6), 8), 10), 13) dell'art. 16 sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone facenti parte degli organi dell'Istituto debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano personalmente, direttamente od indirettamente, interessati.

Capo III
Presidente

Art. 18.

Presidente dell'Istituto è di diritto il presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

Senz'uopo di speciali deliberazioni: rinuncia agli atti giudiziali nelle materie non di competenza del consiglio di amministrazione; autorizza l'annotazione di inefficacia dei pignora-

menti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive. Delibera infine, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente.

Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto con tutti i poteri inerenti alla sostituzione compete ad un consigliere di amministrazione nominato dall'assemblea ogni biennio.

Di fronte ai terzi, la firma del sostituto fa fede dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Capo IV

Collegio sindacale

Art. 19.

La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono designati dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto.

I predetti sindaci devono essere scelti tra persone particolarmente esperte in materia di finanza, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.

Un sindaco effettivo, presidente del collegio ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spettano un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del loro incarico a pie' di lista.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.

Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Capo V

Comitato tecnico consultivo

Art. 20.

Il comitato è costituito dal presidente, o da chi lo sostituisce, dal direttore generale dell'Istituto e dai direttori generali delle casse di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, di Padova e Rovigo, di Venezia, della Marca Trivigiana e dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

Alle sedute che riguardino eventuali consorzi titoli o materie di generale o particolare importanza intervengono anche i direttori generali degli altri enti partecipanti.

Il comitato si raduna, normalmente, una volta al mese e ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

Il comitato esprime il parere sulle materie determinate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, n. 10).

I verbali delle sedute del comitato tecnico consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; quest'ultimo viene designato periodicamente dal comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli enti partecipanti.

Capo VI

Direttore generale

Art. 21.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. E' membro di diritto del comitato tecnico consultivo.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di finanziamenti pervenute dalle direzioni compartimentali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari e le sottopone agli organi competenti;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

c) firma i contratti di finanziamento, la corrispondenza ordinaria, nonché ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce ai competenti organi sulle domande di finanziamenti, nonché su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

g) redige i rendiconti annuali e li presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da un dirigente o funzionario dell'Istituto designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 22.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera *c*) del terzo comma del precedente art. 21.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 23.

Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni compartimentali dell'Istituto, e pertanto:

a) ricevono le domande di finanziamento e curano tutti gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dello Istituto;

b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni;

c) trasmettono le domande di finanziamento alla direzione dell'Istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere;

d) provvedono altresì:

1) alla stipulazione dei finanziamenti, secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto;

2) all'incasso delle rate di ammortamento e delle altre somme dovute all'Istituto;

3) al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli estratti;

4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Agli enti partecipanti potrà essere conferito dal consiglio di amministrazione il potere di rappresentare in giudizio l'Istituto in tutte le liti, avvalendosi dell'opera dei propri legali.

Nei limiti di valore stabiliti dal consiglio di amministrazione agli enti partecipanti potrà essere conferito dal consiglio stesso il potere di deliberare e dare esecuzione, mediante i propri organi amministrativi, ad operazioni di finanziamento, a sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari la cui garanzia sia posta nelle loro zone di azione, ai sensi dell'art. 16, n. 13), ferma la stima originaria della cauzione.

L'Istituto potrà esercitare la sua attività anche a mezzo di uffici di rappresentanza e agenzie, previa autorizzazione dei competenti organi.

Art. 24.

Per qualsiasi operazione di finanziamento, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni

promosse a fine di recupero di crediti e per ogni altro provvedimento, l'Istituto deve previamente sentire il parere dell'Ente partecipante nella cui zona trovasi il debitore o l'immobile oggetto della garanzia o dell'esecuzione.

Art. 25.

Gli enti partecipanti, per lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera del proprio personale amministrativo, tecnico e legale.

L'assemblea determina annualmente la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun ente partecipante.

Titolo V

BILANCIO - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 26.

L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili netti della gestione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, potranno essere assegnati:

per un decimo all'aumento del fondo di riserva ordinario;

ai partecipanti, a titolo di dividendo, in misura non superiore al 6% delle quote da ciascuno conferite;

per la parte residuale: una metà in aumento del fondo di riserva ordinario, l'altra metà a disposizione dell'assemblea che potrà destinarla all'aumento dell'interesse corrisposto ai partecipanti fino ad un massimo del 10% delle quote conferite e per una quota massima del 10% dell'utile ad ulteriore aumento del fondo di riserva ordinario; quant'altro residua ad elargizioni dirette a finalità culturali, sociali ed assistenziali.

Art. 27.

In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione di una sezione, le attività nette risultanti saranno destinate ad aumento dei restanti fondi di garanzia e di riserva.

In caso di scioglimento dell'Istituto, le attività nette risultanti spetteranno ai partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e cosmesi », che avrà luogo a Bologna dal 21 al 25 aprile 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Modena - grandinate del 18, 19 luglio, 4 agosto 1976.

Forlì - grandinate del 9, 22 maggio, 2, 11 giugno, 13, 19, 23 luglio, 4, 10 agosto, 3 settembre 1976; nubifragi del 18, 19 agosto 1976.

Bologna - grandinate del 10, 20, 22 maggio, 2 giugno, 5, 11, 18, 19, 22, 23, 25 luglio, 4, 10, 17, 28 agosto 1976; alluvione del 4 settembre 1976.

Ravenna - grandinate del 24 aprile, 10, 22, 27 maggio, 2, 4 giugno, 5, 12, 13, 19 luglio, 1, 4, 10 agosto 1976.

Piacenza - grandinate del 25 maggio, 23, 28 giugno, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 22, 31 luglio, 17 settembre 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della

perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Modena - grandinate del 18, 19 luglio, 4 agosto 1976 (art. 5):

comune di Montese:

per i fogli di mappa della sezione *A*: numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7p., 8, 9, 10, 11, 12p., 13, 14, 15, 16, 17;

per i fogli di mappa della sezione *B*: numeri 4p., 8p., 9, 13p., 14, 18p., 19p., 22p., 23, 24p., 25p.;

per i fogli di mappa della sezione *C*: numeri 9p., 10p., 14p., 15p., 20p., 21, 24p., 25;

per i fogli di mappa della sezione *D*: numeri 1p., 2, 3p., 4, 5, 6, 7p., 8, 9, 10, 11p., 12, 13, 14p., 15, 16, 17, 18, 19p., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

per i fogli di mappa della sezione *E*: numeri 11p., 15p., 16p., 17p., 18, 19;

per i fogli di mappa della sezione *F*: numeri 2p., 3, 4p., 5p., 6, 7p., 8, 9, 10p., 11p., 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

comune di Zocca per i fogli di mappa numeri 44p., 50p., 51p., 52, 53p., 54p., 55p., 60, 61p., 62, 63, 64;

comune di Castelvetro per i fogli di mappa numeri 21p., 25, 26p., 31, 36, 37p., 45p., 46p., 48p., 49p.

Forlì - grandinate del 9, 22 maggio, 2, 11 giugno, 13, 19, 23 luglio, 4, 10 agosto, 3 settembre 1976 (art. 5); nubifragi del 18, 19 agosto 1976 (articoli 4 e 5):

comuni di Bellaria, Borghi, Bertinoro, Bagno di Romagna, Castrocaro, Civitella di Romagna, Coriano, Cesena. Cattolica, Cesenatico, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Gemmano, Igea Marina, Longiano, Meldola, Modigliana, Mercato Saraceno, Montiano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Misano Adriatico, Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Predappio, Poggio Berni, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, Riccione, Rimini, S. Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Saludecio, S. Clemente, S. Giovanni in Marignano, S. Mauro Pascoli, S. Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, S. Pietro in Bagno, Tredozio, Torriana, Verghereto, Verucchio;

comune di Gatteo per i fogli di mappa numeri 13 e 15 tutti in parte;

comune di Forlì per i fogli di mappa numeri 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 110, 168 per intero e per i fogli di mappa numeri 20, 24, 44, 49, 59, 109, 137, 167, 193, 194, 209 in parte.

Bologna - grandinate del 10, 22 maggio, 2 giugno, 11, 22, 23, 25 luglio, 4, 10, 17, 28 agosto 1976 (art. 5):

comune di Budrio per i fogli di mappa numeri 60p., 61p., 76p., 88p.;

comune di Casalfiumanese per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 24, 29, 42, 43, 44, 57 tutti in parte e numeri 13, 20, 30, 31, 58 tutti per intero;

comune di Castelmaggiore per i fogli di mappa numeri 29, 30, 31, 37, 38, 39 tutti in parte;

comune di Crevalcore per i fogli di mappa numeri 8, 9, 10, 11, 12p., 24p., 25, 26, 27, 28p., 31, 38p., 39p., 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 59, 60;

comune di Castello di Serravalle per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 19, 20, 11, 13, 22 tutti per intero e numeri 3, 8, 10, 7, 9, 12, 14 tutti in parte;

comune di Dozza per i fogli di mappa numeri 13, 18, 24, 23, 25, 26 tutti in parte e n. 27 per intero;

comune di Imola per i fogli di mappa numeri 46, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 69, 32, 38, 43, 50, 51, 52, 99, 101, 138, 146, 159, 160, 169, 171, 172, 173, 186, 187, 188, 211, 181, 182, 183, 184 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 44, 45, 58, 170, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 225, 226, 227, 208, 209, 210, 212 tutti per intero;

comune di Molinella per i fogli di mappa numeri 23, 26, 28, 36, 54, 76 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 55, 56 tutti per intero;

comune di Monte S. Pietro per i fogli di mappa numeri 51, 52, 53, 55, 56, 62, 64, 65 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 57, 58, 59, 60, 61, 67 tutti per intero;

comune di Monteveglio per i fogli di mappa numeri 10, 11, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 27 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 20, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 tutti per intero;

comune di Mordano per i fogli di mappa numeri 5, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 1, 6, 7, 14 tutti per intero;

comune di Sasso Marconi per i fogli di mappa numeri 46, 59, 61, 62 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 60 e 63 per intero;

comune di Argelato per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 25, 26 tutti per intero e numeri 2, 13 in parte;

comune di Bentivoglio per i fogli di mappa numeri 21, 25, 31, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54;

comune di Galliera per i fogli di mappa numeri 2, 7, 38, 39, 48 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 8, 10, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 46, 19, 20, 21 tutti per intero;

comune di Pieve di Cento per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 12, 15 tutti in parte;

comune di S. Giorgio di Piano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

comune di S. Giovanni in Persiceto per i fogli di mappa numeri 2, 3;

comune di S. Pietro in Casale per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 83, 15, 20, 22, 45, 46, 47, 48, 49.

Ravenna - grandinate del 22 maggio, 2 giugno, 19 luglio, 4 agosto 1976 (art. 5):

comune di Alfonsine per i fogli di mappa numeri 2, 12, 25, 26, 34, 35, 42, 50, 56, 79 tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 22, 11, 14, 65, 66, 67 tutti in parte;

comune di Bagnacavallo per i fogli di mappa numeri 49, 50, 51, 52, 60, 61, 70, 73, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 93 tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 62, 74, 75, 81, 82, 91 tutti in parte;

comune di Brisighella per i fogli di mappa numeri 15, 24, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 16, 32, 42, 43, 59, 65, 66, 67, 68 tutti in parte;

comune di Cotignola per i fogli di mappa numeri 6, 16, 17, 19p.;

comune di Faenza per i fogli di mappa numeri 30, 31, 32, 48, 51, 66, 67, 88, 103, 105, 121, 133, 134, 136, 155, 173, 174, 192, 193, 196, 210, 222, 223, 242, 243, 244, 224, 225, 226 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 33, 49, 50, 68, 104, 119, 120, 135, 156, 194, 195, 209, 245 tutti per intero;

comune di Ravenna per i fogli di mappa numeri 52, 165, 166, 167 tutti in parte e per i fogli di mappa numeri 5, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 81, 160, 161, 162, 163, 164 tutti per intero;

comune di Ravenna - Sezione S. Alberto per i fogli di mappa numeri 33, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 93, 97, 98, 114, 115, 116, 117, 118 tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 57, 74, 75, 76, 77, 78, 92, 94, 95, 99, 100 tutti in parte;

comune di Riolo Terme per i fogli di mappa numeri 8, 9p., 14p., 13p.;

comune di Solarolo per i fogli di mappa numeri 17p., 23p., 24p., 26p., 27p.

Piacenza - grandinate del 23 giugno, 17, 18, 19, 22, 31 luglio, 17 settembre 1976 (art. 5):

comune di Gropparello per i fogli di mappa numeri 19, 22, 27, 28, 32;

comune di S. Giorgio Piacentino per i fogli di mappa numeri 26, 32, 33, 34, 35, 38;

comune di Monticelli d'Ongina per i fogli di mappa numeri 17, 18, 19, 20, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22, 21, 29, 28, 31, 32, 23, 24, 25, 26, 27, 30;

comune di Castelvetro Piacentino per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 16, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23;

comune di S. Pietro in Cerro per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13;

comune di Borgonovo per i fogli di mappa numeri 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;

comune di Lugagnano per i fogli di mappa numeri 9, 10, 17, 18;

comune di Pianello per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 21, 24, 9, 10, 20;

comune di Nibbiano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 10, 11, 9, 18;

comune di Bobbio per tutto il territorio comunale;

comune di Ziano per i fogli di mappa numeri 3, 7, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 17, 25, 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1977

Il Ministro: MARCORA

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Sigla di individuazione della delegazione di spiaggia di Orbetello.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'art. 4 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e l'art. 11 della predetta legge n. 50;

Vista la lettera della direzione marittima di Livorno prot. n. 300/DM, in data 11 febbraio 1977;

Considerata la necessità di stabilire la sigla della delegazione di spiaggia di Orbetello;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante: in corrispondenza del compartimento marittimo di Livorno, sostituire « Santa Liberata - sigla assegnata 15 LI » con « Orbetello - sigla assegnata 15 LI ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Modificazioni alle caratteristiche della carta filigranata per foglietti bollati per cambiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 2 marzo 1964, concernente l'istituzione di un nuovo tipo di foglietti bollati per cambiali;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 novembre 1965, concernente la determinazione delle caratteristiche del nuovo tipo di carta filigranata per foglietti bollati per cambiali;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 2 dicembre 1968, concernente nuove caratteristiche tecniche dei foglietti bollati per cambiali;

Riconosciuta l'opportunità di inserire delle « fibrille fluorescenti » nell'impasto della carta filigranata per foglietti bollati per cambiali;

Decreta:

Art. 1.

Nell'impasto della carta filigranata per foglietti bollati per cambiali sono inserite delle fibrille fluorescenti.

Restano invariate tutte le altre caratteristiche tecniche dei foglietti bollati per cambiali previste dai decreti ministeriali 26 febbraio 1964, 19 novembre 1965 e 11 novembre 1968, di cui alle premesse.

Art. 2.

I foglietti bollati per cambiali di vecchio tipo restano in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(2602)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Facchini San Paolo, società cooperativa a r.l., in Napoli - S. Giovanni a Teduccio.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 la società cooperativa Facchini San Paolo, società cooperativa a r.l., in Napoli - S. Giovanni a Teduccio, costituita per rogito dott. Italo Pasolini in data 31 ottobre 1963, rep. n. 11870, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Ugo De' Gennaro.

(1910)

Scioglimento della società cooperativa « La Gru » società a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 la società cooperativa « La Gru », società a r.l., in Napoli, costituita per rogito dott. Francesco de Vivo in data 30 maggio 1966, rep. n. 134868, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Gennaro Del Gaudio.

(1911)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 447-MI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « Arte argentiera » di Bulzi Desiderio, in Milano, viale Gorizia, 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 447-MI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(1913)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Albiate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914/M)

Autorizzazione al comune di Camairago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Camairago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915/M)

Autorizzazione al comune di Terranova dei Passerini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Terranova dei Passerini (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916/M)

Autorizzazione al comune di Bussero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Bussero (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917/M)

Autorizzazione al comune di Opera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Opera (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918/M)

Autorizzazione al comune di Colturano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Colturano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919/M)

Autorizzazione al comune di Buccinasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Buccinasco (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920/M)

Autorizzazione al comune di Pessano con Bornago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pessano con Bornago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1921/M)

Autorizzazione al comune di Cervignano d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Cervignano d'Adda (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922/M)

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Meleti (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923/M)

Autorizzazione al comune di Zelo Buon Persico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Zelo Buon Persico (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924/M)

Autorizzazione al comune di Corno Giovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Corno Giovine (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925/M)

Autorizzazione al comune di Cavacurta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Cavacurta (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926/M)

Autorizzazione al comune di Vanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Vanzago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1927/M)

Autorizzazione al comune di Guardamiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Guardamiglio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1928/M)

Autorizzazione al comune di Cavenago Brianza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Cavenago Brianza (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1929/M)

Autorizzazione al comune di Borghetto Lodigiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Borghetto Lodigiano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1930/M)

Autorizzazione al comune di Brembio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Brembio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1931/M)

Autorizzazione al comune di Caselle Landi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Caselle Landi (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1932/M)

Autorizzazione al comune di Truccazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Truccazzano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933/M)

Autorizzazione al comune di Castelgomberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Castelgomberto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1954/M)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1977, il comune di Poggioreale (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1935/M)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 428.302.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936/M)

Autorizzazione al comune di Illasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Illasi (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937/M)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938/M)

Autorizzazione al comune di Sona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Sona (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939/M)

Autorizzazione al comune di Vernasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Vernasca (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940/M)

Autorizzazione al comune di Alseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1977, il comune di Alseno (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941/M)

Autorizzazione al comune di Sorgà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Sorgà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 41.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942/M)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.664.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943/M)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944/M)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945/M)

Autorizzazione al comune di Trissino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Trissino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946/M)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Villaga (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1947/M)

Autorizzazione al comune di Asigliano Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Asigliano Veneto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1948/M)

Autorizzazione al comune di Pozzoleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Pozzoleone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1949/M)

Autorizzazione al comune di Sandrigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Sandrigo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1951/M)

Autorizzazione al comune di Castegnero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Castegnero (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1952/M)

Autorizzazione al comune di Posina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Posina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1953/M)

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1955/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Morubio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di San Pietro di Morubio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1956/M)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1957/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1958/M)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Lastebasse (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1959/M)

Autorizzazione al comune di Cologna Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Cologna Veneta (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1960/M)

Autorizzazione al comune di Pescantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Pescantina (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.671.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976. e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1961/M)

Autorizzazione al comune di Nogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Nogara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1962/M)

Autorizzazione al comune di Isola della Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Isola della Scala (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1963/M)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1964/M)

Autorizzazione al comune di Bosco Chiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Bosco Chiesanuova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1965/M)

Autorizzazione al comune di Angiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Angiari (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1966/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara di Monte Baldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo del Garda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Castelnuovo del Garda (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968/M)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969/M)

Autorizzazione al comune di Villa Bartolomea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Villa Bartolomea (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1970/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 9 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,75	884,75	884,50	884,75	884,75	—	884,65	884,75	884,75	884,75
Dollaro canadese	843,60	843,60	844 —	843,60	844 —	—	843,85	843,60	843,60	843,60
Franco svizzero	344,60	344,60	344,55	344,60	344,85	—	344,69	344,60	344,60	344,60
Corona danese	150,225	150,225	150,20	150,225	150,15	—	150,20	150,225	150,225	150,20
Corona norvegese	167,76	167,76	167,90	167,76	167,75	—	167,72	167,76	167,76	167,75
Corona svedese	209,19	209,19	209,25	209,19	209,20	—	209,19	209,19	200,19	209,20
Fiorino olandese	353,94	353,94	354 —	353,94	353,90	—	353,90	353,94	353,94	353,95
Franco belga	24,057	24,057	24,07	24,057	24,06	—	24,06	24,057	24,057	24,05
Franco francese	177,47	177,47	177,55	177,47	177,50	—	177,50	177,47	177,47	177,50
Lira sterlina	1520,70	1520,70	1521 —	1520,70	1520,65	—	1520,75	1520,70	1520,70	1520,70
Marco germanico	368,66	368,66	369,05	368,66	368,70	—	368,77	368,66	368,66	368,65
Scellino austriaco	51,889	51,889	51,95	51,889	51,90	—	51,9180	51,889	51,889	51,88
Escudo portoghese	22,85	22,85	22,85	22,85	22,83	—	22,80	22,85	22,85	22,85
Peseta spagnola	12,85	12,85	12,84	12,85	12,85	—	13 —	12,85	12,85	12,85
Yen giapponese	3,135	3,135	3,1350	3,135	3,13	—	3,1330	3,135	3,135	3,13

Media dei titoli del 9 marzo 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	83,750
Redimibile 3,50 % 1934	98,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
» 5 % (Ricostruzione)	98,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,100
» 5 % (Città di Trieste)	90,525
» 5 % (Beni esteri)	90,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,950
» 5,50 % » » 1968-83	75,500
» 5,50 % » » 1969-84	75,275
» 6 % » » 1970-85	76,625
» 6 % » » 1971-86	75,925
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,100
» poliennali 7 % 1978	93,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90 —
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,500
» » 9 % 1980	87,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,70
Dollaro canadese	843,725
Franco svizzero	344,645
Corona danese	150,212
Corona norvegese	167,74
Corona svedese	209,19
Fiorino olandese	353,92
Franco belga	24,058
Franco francese	177,485
Lira sterlina	1520,725
Marco germanico	368,715
Scellino austriaco	51,903
Escudo portoghese	22,825
Peseta spagnola	12,925
Yen giapponese	3,134

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

Le prove scritte del concorso a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1976, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 agosto 1976, n. 206, avranno luogo nei giorni 24 e 25 ottobre 1977 con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4.

(2446)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1932, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1972 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1976 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1976, un concorso, per esami, a duecento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati e dall'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 concernente l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziale e direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ravvisata la necessità di mettere subito a concorso sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali dei duecento disponibili di cui al precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo o ragioniere capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvi i casi previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella della Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli; laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purché provvisti anche del diploma di ragioniere o perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889:

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il posseso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 dei giorni 2 e 3 maggio 1977.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte o del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un. dipendente statale

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nei limite dei posti conferibili ai sensi dell'art 1 del presente bando, fermo restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato di diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato, il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego o che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1963, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: Abis

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 304

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sullo ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

p. *Il Ministro per il tesoro*
Abis

Allegato 2

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . presso . . . di . . (5);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (7) . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . .

Eventuale numero telefonico . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) I candidati per i quali è richiesto anche il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi di conseguimento del predetto diploma.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(2574)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Poggiolini Duilio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Polizzi Francesco, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 30 settembre 1976 in sostituzione del prof. Poggiolini Duilio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 214

(2391)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Colombini Marino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Satta Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che si terrà a Roma il giorno 2 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Colombini Marino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 210

(2392)

Sostituzione di componenti la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe;

Considerato che il presidente dell'ospedale civile di Udine ha comunicato il decesso del prof. Coiazzi Luigi, componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ancetti Alberto, primario dell'ospedale Vittorio Emanuele III di Monselice (Padova) e nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 26 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Coiazzi Luigi, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 213

(2393)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Cherubino Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Catalano Giovanni Battista, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Catania è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 26 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Cherubino Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 212

(2394)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Storti Edoardo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Bompiani Giandomenico, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Palermo, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia che si terrà a Roma il giorno 27 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Storti Edoardo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 211

(2395)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il prof. Caccialanza Miglio Pietro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ormea Ferdinando, direttore della clinica dermosifilopatica dell'Università cattolica S. Cuore di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 22 ottobre 1976 in sostituzione del prof. Caccialanza Miglio Pietro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 209

(2396)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;
Considerato che il dott. Salemi Guido ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Michilli Rosario, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia che si terrà a Roma il giorno 8 ottobre 1976 in sostituzione del dott. Salemi Guido, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 208

(2397)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Campanini Araldo, nato a Forlì il 29 novembre 1935 . punti 100 su 100
2. Omboni Ezio, nato a Cagliari il 1° agosto 1940 . . » 100 »
3. Schmid Giovanni, nato a Roma il 1° gennaio 1936 » 100 »
4. Petraglia Albino, nato a Piaggine il 1° marzo 1937 » 98 »
5. Martelli Giancarlo, nato a Novara il 26 aprile 1926 » 97 »
6. Pozzi Ernesto, nato a Certosa di Pavia il 30 luglio 1940 » 97 »
7. Quaglia Andrea, nato a Genova il 17 aprile 1941 . » 97 »
8. Tiraterra Marcello, nato a Roma il 3 ottobre 1932 » 97 »
9. Veneri Federico, nato a Vallo della Lucania il 14 luglio 1932 » 97 »
10. Vittore Francesco, nato a Sammichele di Bari il 19 agosto 1938 » 97 »
11. Bonavita Ermanno, nato a Boretto il 3 febbraio 1935 . » 96 »
12. Castello Domenico, nato a Torino il 18 febbraio 1935 » 92 »
13. D'Ercole Rinaldo, nato a Miglianico il 9 ottobre 1923 » 92 »
14. Gasperi Massimo, nato a Roma il 1° febbraio 1936 » 92 »
15. Laugeri Stefano, nato a Piacenza il 23 settembre 1930 » 92 »
16. Loreti Borgatti Anna Teresa, nata a Meldola il 1° ottobre 1932 . . . » 92 »
17. Mannino Francesco, nato a Monreale il 30 maggio 1937 . . . . . punti 92 su 100
18. Marazzini Luigi, nato a Milano il 28 gennaio 1933 . . . . » 92 »
19. Marsico Serafino Antonio, nato a Gasperina il 18 ottobre 1940 . . . » 92 »
20. Monastero Antonino, nato a Sciacca il 3 agosto 1938 . . . . . . » 92 »
21. Spada Edoardo, nato a Lugo il 10 febbraio 1939 . . . . » 92 »
22. Volpari Lucasetti Fulvio, nato a Monticelli d'Ongina il 2 maggio 1927 . . » 92 »
23. Andreini Enrico, nato a Firenze il 24 marzo 1927 . . . . » 91 »
24. Mazza Renzo, nato a Ormea il 1° giugno 1936 . . . . » 90 »
25. Olivieri Dario, nato a Brindisi il 26 settembre 1940 . . . . » 90 »
26. Belleni Claudino, nato a Sassari il 30 ottobre 1924 . . . . . . » 89 »
27. Capecchi Vittorio, nato a Roma il 18 giugno 1939 . . . . » 89 »
28. Cavalli Alberto, nato a Bologna il 17 maggio 1942 . . . . . . » 89 »
29. Iodice Francesco, nato a Casoria il 2 maggio 1939 . . . . . . » 89 »
30. Chiodi Girolamo, nato a Genova il 26 maggio 1914 . . . . . . » 88 »
31. Bolgiani Mariapia, nata a Torino il 15 dicembre 1927 » 87 »
32. Ciaccia Adalberto, nato a Ferrara il 25 marzo 1934 » 87 »
33. Di Vincenzo Mario, nato a Chiauci il 1° dicembre 1932 » 87 »
34. Fogliani Vincenzo, nato a Napoli il 2 novembre 1937 » 87 »
35. Maiorano Vincenzo, nato a Palese il 10 maggio 1939 » 87 »
36. Maretti Agostino, nato a Genova S. Pierdarena il 9 aprile 1928 » 87 »
37. Mazzola Carlo, nato a Milano il 17 maggio 1934 . . » 87 »
38. Rubini Alessandro, nato a Fara Olivana il 1° maggio 1934 . . » 87 »
39. Bruzzese Ettore, nato a Mammola il 14 aprile 1922 » 84 »
40. Ciardi Duprè Giovanni Francesco, nato a Firenze il 3 ottobre 1937 . » 84 »
41. Di Stefano Filippo, nato a Bivona il 12 aprile 1924 » 84 »
42. Addarii Francesco, nato a Bologna il 2 aprile 1941 » 82 »
43. Antonelli Umberto, nato a Torino l'8 agosto 1923 » 82 »
44. Bongiovanni Mario, nato a Sambiase il 12 ottobre 1942 » 82 »
45. Cesco Guido Luciano, nato a S. Vito al Tagliamento il 12 ottobre 1933 » 82 »
46. Checchia Anna, nata a Secondigliano il 5 ottobre 1934 » 82 »
47. Del Rio Antonello, nato a Cagliari il 17 gennaio 1932 . » 82 »
48. Gismondi Anna Maria, nata a Roma il 31 luglio 1933 . » 82 »
49. Lamberti Alfredo, nato a Cava dei Tirreni il 31 maggio 1938 » 82 »
50. Lupo Antonio, nato a Castelbuono il 21 luglio 1935 » 82 »
51. Mancuso Gesualdo Pasquale, nato a Nicastro il 27 dicembre 1924 . » 82 »
52. Marino Marco, nato a Trapani il 9 aprile 1936 » 82 »
53. Mirabelli Sandro, nato a Milano l'8 ottobre 1934 . » 82 »
54. Perotti Livio, nato a Verzuolo il 22 settembre 1941 » 82 »
55. Quaranta Antonio, nato a Bari il 22 settembre 1923 . » 82 »
56. Rampulla Ciro, nato a Pavia il 2 gennaio 1942 » 82 »
57. Bruscoli Giovanni, nato a Firenze l'8 febbraio 1940 . » 80 »
58. Casali Lucio, nato a Pavia il 15 novembre 1940 . . . . » 80 »

59. Clavenzani Bruno, nato a Roma il 3 luglio 1939 .	punti	80	su 100
60. Cota Livia Augusta, nata a Veroli il 13 dicembre 1934	»	80	»
61. Degli Angeli Guido, nato a Pieve d'Alpago il 18 febbraio 1936 .	»	80	»
62. Lo Coco Albino, nato a Monreale il 9 dicembre 1940 .	»	80	»
63. Petrecca Lelio, nato a Pesche il 6 aprile 1930 .	»	80	»
64. Rossi Gianluigi, nato a Castell'Arquato il 14 novembre 1933 .	»	80	»
65. Veronese Andrea, nato a Portogruaro il 15 marzo 1935 .	»	79	»
66. Biano Francesco, nato a Torino il 21 aprile 1930	»	77	»
67. Dellepiane Mirco, nato a Genova il 20 gennaio 1927 .	»	77	»
68. Giura Raffaele, nato a Lecco il 23 ottobre 1940	»	77	»
69. Massan Aldo, nato a Tripoli il 15 gennaio 1936 .	»	77	»
70. Laurenti Carlo, nato ad Arezzo il 30 gennaio 1924 .	»	77	»
71. Orlando Tristano, nato ad Ailano il 19 luglio 1941	»	77	»
72. Piacenza Giovanni, nato ad Alessandria il 24 ottobre 1936	»	77	»
73. Restivo Giuseppe, nato a Camporeale il 22 agosto 1922 .	»	77	»
74. Agati Girolamo, nato a Palermo il 12 settembre 1939	»	75	»
75. De Paola Eduardo, nato a Napoli il 20 luglio 1938	»	74	«
76. Righi Roberto, nato a Firenze il 20 settembre 1934 . .	»	74	»
77. Bernardi William, nato a Bologna il 1° novembre 1931 .	»	72	»
78. Bertoli Livio Ermanno, nato a Milano il 28 luglio 1936 . .	»	72	»
79. Donato Alessi Salvatore, nato a Messina il 10 maggio 1937 .	»	72	»
80. Guarnieri Enio, nato a Brozzi-Firenze il 30 giugno 1928 .	»	72	»
81. Leonè Placido, nato a Monforte S. Giorgio l'11 luglio 1938	»	72	»
82. Orienti Sergio, nato a Brescia il 26 novembre 1931	»	72	»
83. Parentini Giancarlo, nato a La Spezia il 23 maggio 1938 . .	»	72	»
84. Pezzali Alberto Maria, nato a Roma il 2 febbraio 1938 .	»	72	»
85. Poy Giovanni, nato a Palazzolo il 25 gennaio 1939 . .	»	72	»
86. Rizzato Gianfranco, nato a Milano il 27 luglio 1939	»	72	»
87. Roberto Franco, nato a Cagliari il 15 novembre 1924 .	»	72	»
88. Scrofani Angelo, nato a Lentini il 15 dicembre 1920	»	72	»
89. Sesia Luciano, nato a Torino il 26 ottobre 1930	»	72	»
90. Todisco Tommaso, nato a Bisceglie il 19 dicembre 1940 . .	»	72	»
91. Verga Mariarosa, nata a Milano il 2 giugno 1929	»	72	»
92. Barbieri Angelo, nato a Casamassima il 18 aprile 1926 . .	»	70	»
93. Chimenti Francesco, nato a Modugno il 27 dicembre 1935 . .	»	70	»
94. Cozzani Virgilio, nato a Pisa il 13 agosto 1920 . . .	»	70	»
95. Palermo Luigi, nato a San Severo il 1° gennaio 1936 . . .	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2308)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(2547)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(2548)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(2545)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e la normativa relativa alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tirano (Sondrio).

(2546)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(2539)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(2540)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(2541)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(2542)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di urologia;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(2543)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iseo (Brescia).

(2544)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770690)